

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 547

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante modifica dell'organico della Corte di Cassazione e della disciplina relativa ai magistrati di merito applicati presso la Corte stessa, in attuazione degli articoli 1, comma 1, lettera e), e 2, comma 5, della 25 luglio 2005, n. 150

(Parere ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 luglio 2005, n. 150)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 29 settembre 2005)

Relazione illustrativa

Il provvedimento attua la previsione contenuta negli articoli 1, comma 1, lettera e) e 2, comma 5, della legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico, laddove, in particolare, si prevede che vengano emanati uno o più decreti legislativi diretti a modificare l'organico della Corte di cassazione e la disciplina dei magistrati applicati presso la medesima.

Nel rivedere la pianta organica della Corte di cassazione il legislatore delegante ha inteso destinare all'esercizio delle funzioni di legittimità solo magistrati ai quali il Consiglio superiore abbia conferito tali specifiche funzioni, eliminando, dunque, la possibilità che esse siano attribuite a magistrati di merito con provvedimenti dei Capi della procura generale e della Corte stessa (come previsto dagli articoli 115 e 116 dell'ordinamento giudiziario vigente). In un'ottica di razionalizzazione dell'utilizzazione delle risorse professionali disponibili, nonché di valorizzazione del ruolo della Suprema Corte, il legislatore delegante ha previsto, in primo luogo, la soppressione di quindici posti, destinati ad essere coperti da magistrati di appello, previsti in organico presso la Corte di cassazione, nonché di tutti e ventidue i posti, pure destinati ad essere coperti da magistrati di appello, previsti in organico presso la Procura generale presso la Corte di cassazione e l'istituzione, in luogo dei posti soppressi, di altrettanti posti destinati a magistrati di cassazione, i quali presteranno servizio presso la Corte, o presso la Procura generale, nella stessa proporzione dei posti soppressi.

L'intento manifestato dal legislatore, nel complesso della delega, di consentire l'accesso alle funzioni di legittimità solo con le modalità previste nella delega medesima, ha poi indotto lo stesso legislatore delegante a prevedere la soppressione di ulteriori quindici posti destinati ai magistrati di appello, assegnando gli stessi a magistrati di tribunale.

Il legislatore delegante ha infine previsto che i trentasette magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale facenti parte della pianta organica della Corte, siano destinati a prestare servizio presso gli uffici del massimario e del ruolo e che il servizio prestato per almeno otto anni presso tali uffici costituisca, a parità di graduatoria, titolo preferenziale nell'attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimità.

L'articolo 1 prevede le modificazioni all'organico della Corte di cassazione ed alla disciplina relativa ai magistrati applicati presso la stessa alle quali si è fatto, in precedenza, riferimento.

L'articolo 2 prevede, come pure si è sopra anticipato, che il servizio prestato per almeno otto anni presso l'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione costituisce, a parità di graduatoria, titolo preferenziale nell'attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimità.

L'articolo 3 prevede la modifica dell'articolo 117 dell'Ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Sono state, in particolare, soppresse, nel corpo di tale disposizione, oltre alle parole "e di appello", così come espressamente indicato all'art. 2, comma 5, lettera e), della legge di delegazione, anche le parole "e alla Procura generale presso la medesima Corte", soppressione che costituisce una mera conseguenza della prima, atteso che nell'organico della Procura generale presso la Corte di cassazione erano previsti solo posti destinati a magistrati di appello, ormai soppressi.

L'articolo 4 abroga – come espressamente previsto dalla delega (articolo 2, comma 5, lettera e) – l'articolo 116 dell'Ordinamento giudiziario.

L'articolo 5 detta norme transitorie dirette ad evitare che la soppressione dei posti prevista dall'articolo 1 possa recare nocimento alla funzionalità della Corte di cassazione. A tal fine la procedura di copertura dei posti avviene indipendentemente da parte del Consiglio superiore della magistratura fin dal momento di pubblicazione del decreto, che dispiega i suoi effetti restanti dal novantesimo giorno successivo,

conformemente a quanto previsto dall'articolo 1, comma, 2, della legge numero 150 del 2005 (art. 6).

L'articolo 7 prevede la copertura finanziaria degli oneri a carico del bilancio dello Stato derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dal decreto.

ANALISI TECNICO NORMATIVA

1. ASPETTI TECNICO NORMATIVI

a) **necessità dell'intervento normativo.**

L'intervento è necessario costituendo attuazione della previsione della legge di delega.

b) **analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

L'intervento incide sulle disposizioni dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto numero 12 del 1941, nonché sulle piante organiche della magistratura ordinaria, della Corte di cassazione e della Procura generale presso la Suprema Corte.

c) **analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

Nessun contrasto.

d) **analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale**

Nessun profilo di sovrapposizione, stante la competenza esclusiva statale in materia.

e) **verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.**

Nulla da rilevare.

f) **verifica dell'assenza di rilegificazione e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.**

Nulla da rilevare.

2. ELEMENTI DI DRAFTING E LINGUAGGIO NORMATIVO

a) **individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Nulla da rilevare.

b) **verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

I riferimenti normativi figuranti nel testo sono corretti.

c) ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni alle disposizioni vigenti.

Nel testo si fa ricorso alla tecnica della novellazione all'articolo 3, ove sono previste modificazioni all'articolo 117 dell'Ordinamento giudiziario. Tali modificazioni sono direttamente previste, od immediata conseguenza, dei principi e criteri direttivi dettati dalla legge di delegazione.

d) individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non vi sono effetti abrogativi impliciti.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

a) Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

Coinvolti sono l'Amministrazione della giustizia ed il Consiglio superiore della magistratura.

b) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.

Nulla da rilevare.

c) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.

Vedi relazione illustrativa.

d) Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale.

Nulla da rilevare.

e) Aree di criticità.

Nessuna.

f) Opzioni alternative alla regolazione ed opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili.

Non vi sono opzioni alternative alla regolazione.

g) Strumento normativo eventualmente più appropriato.

Il decreto legislativo è espressamente previsto come strumento attuativo dalla fonte delegante.

RELAZIONE TECNICA

**Ai sensi dell'Art.11 ter della legge 468/1978 e successive
modificazioni e integrazioni**

SEZIONE I

DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

RELAZIONE TECNICA: *SU INIZIATIVA GOVERNATIVA*

A) Titolo del provvedimento:

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICA DELL'ORGANICO DELLA CORTE DI CASSAZIONE E DELLA DISCIPLINA RELATIVA AI MAGISTRATI DI MERITO APPLICATI PRESSO LA STESSA, IN ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 1, COMMA 1, LETTERA E) E 2, COMMA 5, DELLA LEGGE 25 LUGLIO 2005, N.150

B) Amministrazione proponente *Ministero della giustizia*
Amministrazione competente *Ministero della giustizia*

C) TIPOLOGIA DELL'ATTO

Schema Decreto Legislativo

E) Indice delle disposizioni rilevanti ai fini della relazione tecnica

PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE 1. Articolo 1 comma 1

PER LA COPERTURA 1. Articolo 7 comma 1

F) Il provvedimento NON comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato

SEZIONE II

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A) *L'articolo 1 comma 1 prevede la soppressione di complessivi 52 posti di magistrato di appello, di cui 30 destinati alla Corte di Cassazione e 22 destinati alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione e, l'istituzione, in loro vece, di 37 posti di magistrato di Cassazione nonché di 15 posti di magistrato di tribunale destinati alla Corte di Cassazione. Ai fini della determinazione degli oneri a carico del bilancio dello Stato si è tenuto conto delle sole differenze stipendiali tra magistrati di appello e magistrati di cassazione per un numero di 37 posti in quanto l'istituzione dei 15 posti di magistrato di tribunale destinati alla Corte di Cassazione in sostituzione di 15 posti di magistrato di appello destinati alla Corte di Cassazione non determina nuovi oneri bensì un risparmio di spesa derivante dalle differenze stipendiali delle due posizioni economiche, risparmio che comunque non concorre, quale somma algebrica, alla quantificazione dell'onere finale.*

B) *La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa SI*

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti

<i>Numero dei nuovi posti dei magistrati di cassazione</i>	<i>37</i>
<i>Importo medio differenziale stipendiale</i>	<i>€ 34.000</i>

C.2) Metodologia di calcolo

Anno 2005 (calcolo su 6 mesi)

€ 34.000 X 37 posti (50%) = € 629.000

Anno 2006 e successivi

€ 34.000 X 37 posti = € 1.258.000

D) Effetti finanziari

SEZIONE II
TABELLA 1

Articolo..... Comma.....		A carico dello Stato																								
		Anno 2005			Anno 2006			Anno 2007				A regime	Anno terminati													
		Corrente		c/cap.		Corrente		c/cap.		Corrente				c/cap.												
		Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	Perm.			L.I.	Annuale	L.I.										
Articolo 1 comma 1	-	629.000				-				1.258.000												- 1.258.000				
Tabella effetti finanz. Negativi																										
Tabella effetti finanz. Positivi	-	629.000				-				1.258.000																

Articolo..... Comma.....		A carico di altre Pubbliche Amministrazioni																								
		Anno 1			Anno 2			Anno 3				A regime	Anno terminati													
		Corrente		c/cap.		Corrente		c/cap.		Corrente				c/cap.												
		Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	Perm.			L.I.	Annuale	L.I.										
Tabella effetti finanz. Negativi																										
Tabella effetti finanz. Positivi																										

N.B. In tutte le tabelle gli oneri (minori entrate o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo

SEZIONE II bis
Tabella 2
RIEPILOGO DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A carico dello Stato

Articolo..... Comma.....	Anno 2005			Anno 2006			Anno 2007			A regime	Anno termin			
	Corrente			Corrente			Corrente							
	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.	Annuale	Perm.	L.I.			c/Cap.	Annuale	L.I.
Articolo 1 comma 1	629.000			- 1.258.000			- 1.258.000			- 1.258.000			- 1.258.000	
Tabella effetti finanz. Negativi	-			- 1.258.000			- 1.258.000			- 1.258.000			- 1.258.000	
Tabella effetti finanz. Positivi	629.000													
Totale generale effetti finanz. Negativi	-			- 1.258.000			- 1.258.000			- 1.258.000			- 1.258.000	
Totale generale effetti finanz. Positivi	629.000													

A carico di altre Pubbliche Amministrazioni

Articolo..... Comma.....	Anno 1			Anno 2			Anno 3			A regime	Anno terminal			
	Corrente			Corrente			Corrente							
	c/Cap.			c/Cap.			c/Cap.					c/Cap.		
Tabella effetti finanz. Negativi														
Tabella effetti finanz. Positivi														

N.B. In tutte le tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo

**SEZIONE III
MODALITA' DI COPERTURA UTILIZZATE**

PER GLI ONERI A CARICO DELLO STATO:

	Anno 2005	Anno 2006	Anno 2007
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LO STATO (come da Tab. 2)	- 629.000	- 1.258.000	- 1.258.000

MODALITA' DI COPERTURA:

A) Fondi Speciali

- Tabella A	Ministero della giustizia	- 629.000	- 1.258.000	- 1.258.000
	Ministero.....			
- Tabella B	Ministero.....			
	Ministero.....			
	Totale fondi speciali	- 629.000	- 1.258.000	- 1.258.000

B) Riduzione di autorizzazioni di spesa

- Legge.....articolo.....comma.....			
- Legge.....articolo.....comma.....			
- Legge.....articolo.....comma.....			
Totale riduzione autorizzazioni di spesa			

C) Nuove o maggiori entrate

- Legge.....articolo.....comma.....			
- Legge.....articolo.....comma.....			
- Legge.....articolo.....comma.....			
Totale nuove o maggiori entrate			

TOTALE COPERTURA (A+B+C)	- 629.000	- 1.258.000	- 1.258.000
---------------------------------	-----------	-------------	-------------

**PER GLI ONERI A CARICO DELLE ALTRE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI**

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LE ALTRE P.A. (come da Tab. 2)			

MODALITA' DI COPERTURA:

A) Totale trasferimenti dal Bilancio dello Stato			
---	--	--	--

B) Nuove o maggiori entrate per l'Ente

.....			
.....			
Totale nuove o maggiori entrate per l'Ente			

C) Minore spesa per il bilancio dell'Ente

.....			
.....			
Totale minore spesa per il bilancio dell'Ente			

TOTALE COPERTURA (A+B+C)

--	--	--	--

SEZIONE V

EFFETTI FINANZIARI NETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

(Compilata a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGPB)

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
Saldo netto da finanziare			
Fabbisogno di cassa del settore statale			
Indebitamento netto			

Note:

.....

.....

.....

.....

04 OTT. 2005

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
 Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per
 gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468

quantificazione oneri positiva negativa
 copertura finanziaria positiva negativa

**TIMBRO DI VERIFICA
 DELLA RELAZIONE TECNICA, DATA
 E FIRMA DEL RAGIONIERE
 GENERALE DELLO STATO**

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO



lh *Conto*

5/11

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICA
DELL'ORGANICO DELLA CORTE DI CASSAZIONE E DELLA
DISCIPLINA RELATIVA AI MAGISTRATI DI MERITO
APPLICATI PRESSO LA STESSA, IN ATTUAZIONE DEGLI
ARTICOLI 1, COMMA 1, LETTERA E) E 2, COMMA 5, DELLA
LEGGE 25 LUGLIO 2005, N. 150.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 25 luglio 2005, n. 150, recante delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza della Corte dei conti e il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico;

VISTI, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera e) e 2, comma 5, della citata legge numero 150 del 2005, che conferiscono al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi diretti a modificare l'organico della Corte di cassazione e la disciplina relativa ai magistrati di merito ad essa applicati;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del xx xx xxxx;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, espressi ... , e del Senato della Repubblica, espressi ... , a norma dell'articolo 1, comma 4, della citata legge numero 150 del 2005;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del xx xx xxxx;

SULLA proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo

Art. 1

(Modificazioni all'organico dei magistrati addetti alla Corte suprema di cassazione)

1. All'organico della magistratura ordinaria sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) sono soppressi i trenta posti di magistrato di appello previsti in organico presso la Corte di cassazione; oltre a quanto previsto dal comma 2, sono istituiti quindici posti di consigliere di cassazione;
 - b) sono soppressi i ventidue posti di magistrato di appello destinato alla Procura generale presso la Corte di cassazione; sono contestualmente istituiti ventidue posti di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.



2. L'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "115. *Magistrati di tribunale destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione.* 1. Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte trentasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo; al predetto ufficio possono essere designati magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale con non meno di cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni di merito."

3. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e successive modificazioni, è conformemente modificata ed è sostituita da quella allegata con il numero 1 al presente decreto.

4. La pianta organica per la Corte suprema di cassazione è modificata come da allegato 2 al presente decreto.

5. La pianta organica per la Procura generale presso la Corte suprema di cassazione è modificata come da allegato 3 al presente decreto.

Art. 2

(Criteri per la attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimità)

1. Il servizio prestato per almeno otto anni presso l'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione costituisce, a parità di posizione in graduatoria, titolo preferenziale nell'attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimità.

Art. 3

(Modificazioni all'articolo 117 dell'ordinamento giudiziario)

1. All'articolo 117, e alla relativa rubrica, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: "di appello e" e le parole: "e alla Procura generale presso la medesima Corte".

Art. 4

(Abrogazione)

1. L'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 5

(Magistrati di merito in servizio presso la Corte di cassazione)

1. Nei posti soppressi ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere a), b), sono trattenuti i magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni della legge 25 luglio 2005, n.150, ai quali il Consiglio superiore della magistratura può conferire, effettuate le valutazioni di competenza, nei



limiti dei posti disponibili ed in ordine di anzianità di servizio, le funzioni di legittimità, se in possesso dei seguenti requisiti:

- a) conseguimento, precedentemente alla predetta data, della qualifica di magistrato dichiarato idoneo ad essere ulteriormente valutato ai fini della nomina a magistrato di cassazione;
 - b) svolgimento, nei sei mesi antecedenti alla data di entrata in vigore della legge 25 luglio 2005, n.150, delle funzioni di legittimità per avere concorso a formare i collegi nelle sezioni ovvero per avere svolto le funzioni di pubblico ministero in udienza.
2. I magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge 25 luglio 2001, n.2005, per il quali non è stato possibile il conferimento delle funzioni di legittimità ai sensi del comma 1, sono trattenuti, in via transitoria, in servizio nei posti soppressi.
 3. Il procedimento di copertura dei posti di cui al comma 1 può essere iniziato con modalità d'urgenza dal Consiglio superiore della magistratura fin dal giorno stesso di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 6

(Decorrenza dell' efficacia)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo sono efficaci a far data dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Art. 7

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri finanziari conseguenti alla applicazione del presente decreto, determinati in euro 629.000 per l'anno 2005 e in euro 1.258.000 a decorrere dall'anno 2006, si provvede a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 2, comma 39, della legge 25 luglio 2005, n.150.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma il.

All.1.

(Art. 1, comma 3)

TABELLA B

PIANTA ORGANICA DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA	
Funzione	Organico
Primo presidente	1
Procuratore generale presso la Corte di cassazione, presidente aggiunto della Corte di cassazione, Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche	4
Presidenti di sezione della corte di cassazione ed equiparati	111
Consiglieri della Corte di cassazione	679
Magistrati di corte d'appello, magistrati di tribunale ed equiparati	8784
Uditori giudiziari	330
Magistrati di merito e di legittimità ed equiparati, esclusi gli uditori giudiziari, destinati a funzioni non giudiziarie	200
Totale	10.109

All. 2

(Art. 1, comma 4)

PIANTA ORGANICA PER LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE	
Funzione	Organico
Primo presidente della Corte di cassazione	1
Presidente aggiunto della Corte di cassazione	1
Presidente di sezione della corte di cassazione	54
Consigliere della Corte di cassazione	303
Magistrato di tribunale destinato all'ufficio del massimario e del ruolo	37

All.3*(Art. 1, comma 5)*

PIANTA ORGANICA PER LA PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE	
Funzione	Organico
Procuratore generale presso la Corte di cassazione	1
Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione	1
Avvocato generale presso la Corte di cassazione	5
Sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione	65